

Nuovi limiti per la compensazione di crediti Inps e Inail

di **Alessandro Bonuzzi**

Seminario di specializzazione

Controlli fiscali in tema di Superbonus, detrazioni nell'edilizia e crediti d'imposta

Scopri di più

Negli ultimi anni stiamo assistendo a una continua **stretta** sull'utilizzo in compensazione dei crediti da parte dei contribuenti. Nel solco di questo indirizzo ben si collocano le **limitazioni introdotte** in materia di compensazione nel modello F24 dei **crediti Inps e Inail** ad opera dell'[articolo 1, commi da 94 a 98, L. 213/2023](#) (Legge di Bilancio 2024).

In primo luogo, è stato introdotto l'obbligo di utilizzare in **compensazione i crediti Inps e Inail** esclusivamente mediante i **servizi telematici dell'Agenzia delle entrate** (Entratel/Fisconline), così come già accadeva per i crediti di natura erariale. Pertanto, **non è più possibile utilizzare i servizi bancari** quali *remote* o *home banking* per effettuare pagamenti contenenti compensazioni di crediti Inps e Inail.

La **decorrenza** del nuovo obbligo dovrebbe avere come data di riferimento quella dell'**1.7.2024**, sebbene la lettera della norma sul punto non sia cristallina. Infatti:

- da una parte, il [comma 96](#), dell'articolo 1, L. 213/2023 prevede che l'obbligo di compensare i crediti Inps e Inail tramite Entratel/Fisconline si **"applica"** a decorrere dall'1.7.2024;
- dall'altra, il successivo [comma 98](#) stabilisce che *"la decorrenza dell'efficacia, anche progressiva"*, della stessa nonché le *"relative modalità attuative"* devono essere definite con uno specifico **provvedimento** dell'Agenzia delle entrate, dell'Inps e dell'Inail, ad oggi non ancora adottato.

Nel dubbio, il consiglio è quello di adottare un **approccio cautelativo**, presentando i modelli F24 contenenti compensazioni di crediti Inps e Inail mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate **già a decorrere dall'1.7.2024**.

Sul tema, la Legge di Bilancio 2024 ha altresì previsto che la compensazione dei crediti Inps, quale ne sia l'importo, è consentita **soltanto a decorrere da specifici momenti**, differenziati a seconda del soggetto: datore di lavoro non agricolo o agricolo e soggetto iscritto all'IVS oppure alla Gestione separata Inps. In particolare, la possibilità di utilizzare in compensazione

orizzontale i crediti Inps decorre:

- con riferimento al **datore di lavoro non agricolo**, dal **15° giorno** successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge - oppure dal 15° giorno successivo alla relativa presentazione (laddove tardiva) – ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive;
- con riferimento al **datore di lavoro agricolo** che versa la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola, dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge;
- con riferimento ai **lavoratori autonomi** iscritti alle gestioni speciali degli **artigiani** ed **esercenti** attività **commerciali** e dai **liberi professionisti** iscritti alla **Gestione separata** presso l'Inps di cui all'[articolo 2, comma 26, L. 335/1995](#), dal **10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi da cui il credito emerge**.

Resta ferma la verifica sulla **correttezza sostanziale** del credito compensato. La compensazione è esclusa per le aziende committenti in relazione ai compensi assoggettati a contribuzione alla **Gestione separata Inps**.

Per quanto riguarda i **crediti Inail**, la norma prevede che la compensazione degli stessi, per qualsiasi importo, può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi dell'Istituto.

La **decorrenza** di questo secondo blocco di limitazioni è certamente legata dal citato **provvedimento**, che dovrà essere adottato d'intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'Inps e dal direttore generale dell'Inail.

Infine, è appena il caso di precisare che i crediti Inps e Inail **non sono** invece **interessati** dall'altra ulteriore nuova limitazione (ex [articolo 37, comma 49-quinquies, D.L. 223/2006](#)), in vigore dall'1.7.2024, che prevede l'esclusione dalla compensazione dei crediti tramite il modello F24 in presenza di **ruoli scaduti** o **accertamenti esecutivi** affidati in riscossione di **importo complessivamente superiore a 100.000 euro**, salvo sia in essere una sospensione giudiziale o amministrativa ([risposta a interpello n. 136/2024](#)).